

QUESITO 5

Relativamente alla gara per l'affidamento dell'incarico dei cui in oggetto pone il seguente quesito:

E' corretta l'interpretazione del bando secondo cui il requisito richiesto per le singole categorie di opere nonché per il coordinamento della sicurezza deve essere posseduto dal soggetto inteso in senso di raggruppamento/società/associazione per quanto riguarda l'importo globale e dal singolo soggetto, persona fisica, indicato come responsabile della singola lavorazione per quanto riguarda i due lavori di punta?

Ad esempio per il requisito riguardante la sicurezza è corretto interpretare il bando nel senso che il requisito di 11.800.000 euro di servizi prestati sia posseduto dall'Associazione nel suo complesso mentre il requisito dei due servizi per un totale di euro 1.350.000 sia posseduto dal soggetto persona fisica indicato come responsabile del servizio?

RISPOSTA

Premesso che il disciplinare di gara prevede al paragrafo 3.3 nel caso di raggruppamenti di tipo verticale che:

1. omissis...
2. **i requisiti di cui ai punti 3.1 (idoneità coordinamento sicurezza) e 3.3 (servizi di cui alla lettera 3.3.C) che riguardano le prestazioni secondarie (coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione e in fase esecutiva), devono essere posseduti dal soggetto mandante che concretamente si assume la specifica prestazione di riferimento;**
3. omissis...

Dopodiché viene anche aggiunto:

- a norma dell'art. 42, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il requisito parziale di **almeno due servizi "rilevanti"** nel decennio, **deve essere posseduto dal soggetto nominativamente indicato e concretamente responsabile** dello svolgimento della corrispondente prestazione compresa nei servizi in gara;
omissis.....

E' quindi corretto concludere come fa l'interrogante che:

- **il soggetto** mandante che si occuperà del **Coordinamento in materia di Sicurezza deve aver espletato nei dieci anni anteriori** alla data di pubblicazione del bando, servizi di coordinamento di sicurezza in fase di **progettazione ed esecuzione** ex D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 per un **importo globale** di lavori non inferiore a **€ 11.800.000,00 indifferentemente nelle categorie Ic,Ig, IIIa-IIIb-IIIc** di cui **almeno due** per un importo non inferiore ad **€1.350.000,00** complessivi, questi ultimi certificabili in capo al soggetto (persona fisica) che concretamente assumerà il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva. Chiaramente se il soggetto mandante è un libero professionista singolo, il requisito globale e parziale dovrà far capo al medesimo soggetto.